COMUNE DI VICOPISANO

PROVINCIA DI PISA

Ordinanza n. 191 del 08/10/2026

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NEL COMUNE DI VICOPISANO, LOC. CAMPOMAGGIO PER EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL VIRUS DENGUE TRASMESSO DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).**

Ubicazione origine: Comune di Vicopisano, loc. Campomaggio *Omissis*.

Identificazione catastale origine: Comune di Vicopisano, NCEU foglio 7, *Omissis*.

Vista la nota prot. 16768 pervenuta in data 08/10/2026 dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento di prevenzione – IPN, con la quale è stata proposta l'emissione di apposita ordinanza sindacale contingibile e urgente per caso di soggetto affetto da Dengue, contratta in un paese tropicale, (notifica della patologia pervenuta in data 07/10/2026) che ha soggiornato in un'abitazione ubicata nel Comune di Vicopisano, loc. Campomaggio *Omissis*;

Considerato che la suddetta arbovirosi viene trasmessa da puntura di una zanzara infetta del genere Aedes;

Considerato che nel territorio del Comune di Vicopisano è presente ormai da anni la zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre);

Considerato che a titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica risulta comunque necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone dove il malato ha soggiornato al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi;

Viste le indicazioni impartite dal Ministero della Salute con l'ultimo "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi con riferimento a quelle trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) come virus Chikungunya, Dengue e Zika e le responsabilità a carico delle Amministrazioni Comunali;

Viste le indicazioni impartite dalla Regione Toscana attraverso lo specifico piano di sorveglianza delle arbovirosi che dispone l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali a carico della Pubblica Amministrazione in un'area con raggio di 200 m dal punto sopra indicato, definita ed individuata da operatori del Dipartimento della Prevenzione delle USL dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio;

Rilevato che l'area di intervento è pertanto individuabile nelle seguenti viabilità:

via Butese, nel tratto dal civico 14 al civico 48 e dal civico 9 fino al ponte sul rio Piastraia;
Località Campomaggio *Omissis*.

Considerato che devono essere eseguiti trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree pubbliche e private (porta-porta);

Rilevato che nell'area da trattare sono presenti oltre alle aree pubbliche anche aree private, quali pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);

Rilevata la necessità di collaborazione da parte dei privati per l'accesso alle aree esterne di loro competenza quali cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.;

Vista la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo del vettore sia su area pubblica che privata;

VISTI
il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la Delibera di Giunta Regionale n. 582 del 23/05/2022 "Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi nella Regione Toscana. Approvazione;

DISPONE

appena le condizioni meteo lo permettano, nelle aree pubbliche caditoie stradali e pozzetti e aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni all'interno dell'area sopra indicata (raggio di 200 metri intorno a Loc. Campomaggio *Omissis*):

1. la disinfestazione dell'area interessata con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private;
2. la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni "porta a porta" delle abitazioni comprese nell'area segnalata;
3. che il provvedimento sia valido fino alla conclusione dei trattamenti e che questi, in caso di variazioni climatiche (es. pioggia), saranno rinviati al primo giorno utile.

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e, in generale, a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa:

1. di permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (come cortili/giardini/terrazze);
2. di attenersi a quanto indicato dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi.

ORDINA ALTRESI'
l'adozione delle seguenti precauzioni durante il trattamento

1. Durante il trattamento:

- di restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;

- di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica prima del trattamento, considerato che per effetto deriva, i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli

2. In seguito al trattamento:

- di rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;
- di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;

3. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, di lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

AVVERTE

L'Azienda USL proporrà la sospensione dei trattamenti programmati o in parte effettuati, se il laboratorio comunicherà l'esito negativo di un caso sospetto.

Le violazioni alla presente ordinanza sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pagamento entro 60 giorni: € 50,00) in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 26.11.1981 n.689 e s.m.i., alla L.R. 28.12.2000 n. 81 ed all'art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., è il geom. Enrico Bernardini, Responsabile dell'U.O. 3.2 Ambiente, Servizi Esterni, Manutenzioni, Protezione Civile.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Vicopisano e sul sito internet del Comune di Vicopisano.

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/90, contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del medesimo.

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- all'Ufficio Territoriale del Governo di Pisa;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Vicopisano;
- all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, al Comando di Polizia Municipale di Vicopisano e al Responsabile del Servizio n.3 per gli adempimenti di competenza.

Vicopisano li 08/10/2026

Il Sindaco

Matteo Ferrucci

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.